

Relazione letta il ~~28~~ ¹⁴ di Marzo ~~1864~~.

Il progetto di legge che venne ultimamente riproposto dal sig. Ministro delle Finanze onde ottenere l'autorizzazione di alienare a trattativa privata le rendite del debito pubblico redimibile di creazione del 1819 e 1831 che trovano a disposizione dello Stato, e delle quali già venne colla legge del 18 Luglio dello scorso anno autorizzata la vendita ai pubblici incanti, non incontrò sostanzialmente alcuna difficoltà per parte della Commissione alla quale ne fu Commesso l' esame.

Prevalse di fatti soprattutto la considerazione, che per quanto possa dirsi straordinario il potere che trattasi ora di accordare in debita forma al Ministro delle Finanze per essere colla legge del 16 Feb. p.º p.º emanata meno il Senato Reale del 9 Agosto precedente che già glielo accordava, la vendita pure a trattativa privata viene tacitamente ammessa a termini anche del diritto Comune rispetto alle persone e ai corpi privilegiati, dopo che ricafi infruttuoso l'esperimento dell'asta pubblica, e per altra parte noi non possiamo plausibilmente rifiutarci ad ammettere la stessa usanza che ci si rappresentava siccome necessaria all' oggetto che tanto ci sta a cuore di rifornire ed meglio premunire le Finanze dello Stato.

Per verità non è a stupire che siano andati deserti gli incanti aperti nel ultimo giorno di Agosto quando l'improvvisato infotunio del Valeroso Revista Italiano senza l'animo di tutti, e così pure degli speculatori in uno stato di sordimento anzi che di sfiducia sulle nostre forze, e sul nostro credito pubblico che si sostiene tuttora affai meglio di quello di altre più potenti nazioni, ma lasciando da ogni modo la vostra Commissione, lasciando al Ministro delle Finanze il giudicare se non si sarebbe in appreso potuto, e non si possa ancora

= al di d'oggi convenientemente ricorrere ad altro esperimento
di alta pubblica, la Commissione che mi fu
~~l'onore di deputarmi per suo relatore~~ fu d'avviso
che si debba accordare senza restrizione alcuna la
richiesta facoltà di vendere a trattativa privata
le rendite delle quali si tratta onde nelle impiose
circostanze in cui versa la patria non avvenga, e non
si possa neppure ^{supporre} che per fatto di questa Camera
il potere giudiziario difetti di qualche mezzo onde
provvedersi.

Non tralasciavasi in odo di riflettere dalla vostra
Commissione se non si sarebbe potuto di concerto
col sig. Ministro delle Finanze prestabilire un
Minimum che servendogli di qualche norma
impedisse quell'arbitrio di cui egli stesso ben
sarebbe poter fare a meno, ma non si usò a
riconoscere che un Minimum troppo elevato allontane-
rebbe gli aspiranti all'acquisto, come un Minimum
troppo basso potrebbe a questi ultimi servizi
di appiglio, e che per altra parte la fluttuazione
cui può andare soggetto il corso delle rendite in
più od in meno, non lascerebbe neppure luogo ad
una giusta provvidenza.

Si volse d'altrove ritenere che già venne lasciata
al buon giudizio del sig. Ministro delle Finanze
la dichiarazione di quel Minimum in prezzo suggerita
che avrebbe dovuto servire di base ai deliberamenti
all'alta pubblica che vennero ~~mi~~ autorizzati
colla legge del 18 luglio dello scorso anno talché
in sostanza quando al prezzo non trattasi con di
accordare maggior potere.

Che se, come si volse dichiarare in odo del sig. Ministro
delle Finanze, si dimostri questi spontaneamente
disposto a farsi assistere nell'operazione di cui si
tratta da quella ^{medesima} ~~stessa~~ Commissione composta del
Controllore Gen. del Procuratore Gen. del Re, e
del Direttore Gen. del debito pubblico che lo
stesso Ministero aveva già richiesta per assistere
nella vendita ai pubblici incanti, la vostra
Commissione però non si dispese ad ammettere =

concludere probabilmente col
parere della Maggioranza
della Commissione sul punto

= nella legge ^{in discorso} questa specie di compartecipazione alla responsa-
bilità Ministeriale, ed opinò che si debba
lasciare subordinamente ^{la cosa} al sagace e ponderante arbitrio
dello stesso Sig^{to} Ministro che ~~non si spaventa~~
~~testimoniare~~ che non conviene cominciare la ^{rendita} ~~operazione~~
a partire troppo Minuti che si possono compro-
mettere il buon esito, e che d'altronde gioverà
attenersi alla migliore tattica bancaria

Non si ommise per ultimo di confermare se la
facoltà di cui si tratta non fosse circoscritta
entro un tempo determinato di alcuni mesi,
tante potrebbe all'occorrenza trovare sede opportuna
nell'art. 2 dello ~~stesso~~ ~~progetto~~ ~~di legge~~ che
imporrebbe al Ministro delle Finanze di render
conto dell'uso che sia più favore della stessa facoltà.
Se non che la Dotta Commissione nel riconoscere
che in ogni caso conviene ~~lasciare~~ ~~la~~ ~~libertadine~~ di
tempo opportuna onde ~~non si abbia~~ ~~a~~ ~~ritornare~~ ~~ancora~~ ~~un~~
altra volta sullo stesso argomento, non stimò
conveniente di apporre alcuna particolare
restrizione del tempo che la Camera può portare
di lasciare indefinito.

evitare ad ogni precipitazione, e per non

L'aveva quindi il giudizio che la Camera sia più
preferire a questo ultimo riguardo la Dotta
Commissione si propone per organo mio l'
approvazione del progetto di legge in discorso
nei termini in cui ci venne proposto, ^{usando solo} ~~dettagliando~~
= desiderio che, in fatto di redazione ~~che~~ ~~si~~ ~~persista~~ nell'
art. 1° dall'avverbio abbastanza aggiunto alla
parola convenienza, che gli parole innopportuno
spendo ~~anche~~ ~~cosa~~ ~~ben~~ ~~naturale~~ il credere che
il Sig^{to} Ministro delle Finanze non si determinerà
alla rendita se non si ravvederà una convenienza
sufficiente nell'interesse delle Finanze dello
Stato

Lorenzo Ceppi Relatore

~~At. Della pag. 34 Stan. 1878~~

Relazione della Commissione
sul progetto di legge presentato
dal Ministro di Finanze
per autorizzare l'alienazione a
privata iniziativa delle quote
del debito pubblico, di cui nella
legge 16. luglio 1876.
letta in tornata del 1. Marzo 1879.
